

Seregno, 22 ottobre 2012

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: Responsabilità solidale dell'appaltatore.
Circolare informativa nr. 2/2012

Con la presente, si informa che, lo scorso 12 agosto, è entrato in vigore l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi.

La disposizione prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

La certificazione attestante la regolarità fiscale deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

La documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell'Iva e delle ritenute, può essere rilasciata attraverso l'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un professionista abilitato, oppure può consistere in una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento d'imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa o la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate ;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto d'appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Si puntualizza che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina

20038 SEREGNO (MI) - VIALE SANTUARIO, 20
TEL. 0362.328.058 - 0362.328.077 FAX 0362.328.062
WWW.STUDIOGIANSIRACUSA.COM E-MAIL INFO@STUDIOGIANSIRACUSA.COM
DOM. FISCALE: 20038 SEREGNO - VIA SPLUGA, 1
CODICE FISCALE GNS GPP 68R64 Z133P - PARTITA IVA 02592880963

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE